



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale

# DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini



## Buoni pasto, ecco le nuove regole

QUANDO si parla di buono pasto, si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente determinate caratteristiche, che attribuiscono al possessore il diritto ad ottenere, dagli esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, quale servizio sostitutivo di mensa, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

I buoni pasto devono riportare: il codice fiscale o la ragione sociale del datatore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; infine, la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

Con la pubblicazione del DPCM 18 novembre 2005 (G.U. del 17 gennaio 2006, n. 13), sono entrate in vigore le nuove regole per l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

In particolare, il decreto ha disciplinato i requisiti, anche finanziari, delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali; i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordata con i lavoratori dipendenti; le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

L'attività di emissione di buoni pasto è consentita esclusivamente a società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquanta mila euro. Queste devono avere come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il

servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Le società, inoltre, per essere ammesse all'emissione, devono aggiudicarsi una specifica gara nel rispetto dei criteri e dei parametri indicati all'art. 6 del DPCM.

Detti criteri attribuiscono rilievo, oltre che al prezzo più basso, a fattori quali il rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati (il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato), il progetto tecnico (il punteggio massimo è attribuito al progetto che

meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente), i termini di pagamento agli esercizi convenzionati (il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello di legge) e la rete degli esercizi (il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi).

Gli esercizi abilitati a ricevere i buoni pasto e a corrispondere il servizio sostitutivo di mensa sono i seguenti: esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande (legge n. 287 del 1991); esercizi che svolgono attività di cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato come le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari sono artigiani oppure titolari di esercizi di vendita.

Infine, è bene ricordare che, per effetto dell'art. 10, le società di emissione in esercizio al 17 gennaio 2006 potranno continuare a svolgere le proprie attività, sebbene non in regola con le nuove disposizioni, adeguandosi alle prescrizioni di cui al DPCM entro il 17 gennaio 2007.

### Per informazioni

Tel. e fax (mercoledì 12-14) 0874/484903 Piazza C.Battisti, 11 Campobasso [www.cref.it](http://www.cref.it) [info@cref.it](mailto:info@cref.it)

## Fissati i criteri per emissione e utilizzo dei servizi sostitutivi di mensa

Alessia Patricia Simone